INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 43

Scrutini per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata

Ferme restando le promozioni mediante scrutini, alla qualifica di primo segretario o equiparata, conferite a tutto il 23 settembre 1959, le cui decorrenze vanno rettificate alla data del primo scrutinio effettuato dopo il 1 luglio 1958, e salvo quanto previsto dall'articolo 86 della presente legge, sono tenuti scrutini suppletivi effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al 1 luglio 1958, ai quali sono ammessi gli impiegati che conseguano la nomina alla qualifica di segretario o equiparata, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 39, 40 e 42 con decorrenza, ai fini economici, da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini. Le promozioni possono essere conferite, ove occorra, in soprannumero. Il numero dei posti, compresi quelli in soprannumero, da conferire con gli scrutini suppletivi di cui al primo comma del presente articolo va determinato in rapporto al numero degli impiegati aventi titolo a partecipare agli scrutini stessi, in modo che tale rapporto risulti identico a quello esistente fra il numero dei posti, relativi alla qualifica di primo segretario o equiparata, gia' conferiti con i corrispondenti scrutini ed il numero degli impiegati ammessi agli scrutini medesimi. Il soprannumero non puo', in ogni caso, eccedere il numero dei posti conferiti con gli scrutini espletati. L'assorbimento dei posti in soprannumero e' effettuato, dal 1 gennaio 1963 in poi, in ragione di un terzo delle vacanze che si verifichino nella qualifica di primo segretario o equiparata, computando per posto intero la frazione di posto superiore alla meta'. In corrispondenza ai posti in soprannumero, di cui al precedenti commi, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo della carriera di concetto. Le promozioni, da conferire mediante gli scrutini suppletivi previsti dal presente articolo, hanno la stessa decorrenza gia' fissata per le promozioni conferite con gli scrutini espletati.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406

Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	II — Carriere di concetto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-43-scrutini-per-la-promozione-alla-qualifica-di-primo-segretario-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it